



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/25

Circ. CNI n. 357/XX Sess./2025

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle
Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Incompatibilità tra collaudatore statico e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico (Quesito n. 3687 del 02/10/2025) – informativa

Caro Presidente,

con la presente vogliamo informarti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico ha recentemente pubblicato il **parere n.3687¹**, avente ad oggetto l'incompatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Si tratta di un tema di particolare interesse per la nostra Categoria, poiché coinvolge la corretta interpretazione delle norme che regolano i requisiti di indipendenza e imparzialità del collaudatore.

Il quesito sottoposto al Ministero chiedeva di chiarire se un Professionista che abbia svolto l'incarico di CSE in un determinato appalto possa successivamente essere nominato collaudatore statico sulla stessa opera, anche nel caso in cui non abbia ricoperto altri ruoli tecnici, come quello di progettista o di direttore dei lavori.

Nel proprio riscontro, il Ministero ha ricostruito l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le disposizioni dell'articolo 7² della legge 5 novembre 1971 n.1086 –

1

Emesso in data 2 ottobre 2025.

2

“Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.”.

rubricata "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" - trovino oggi corrispondenza nell'articolo 116, comma 6, lettera d)³, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Quest'ultima disposizione, riprendendo una linea di continuità con la normativa previgente, stabilisce che non possono svolgere l'incarico di collaudatore coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, ad attività di progettazione, direzione, approvazione, autorizzazione, controllo o vigilanza sul contratto da collaudare.

Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 92⁴ del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), esercita funzioni di "alta vigilanza" tecnica sull'andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico.

In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l'incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore.

Il Ministero ha inoltre chiarito che, nei casi in cui il CSE coincida con il Direttore dei Lavori, l'incompatibilità è da considerarsi assoluta. Qualora invece il CSE sia un soggetto distinto dal Direttore dei Lavori e operi in piena autonomia, la stazione appaltante dovrà valutare in concreto se l'attività svolta possa configurare un conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 16, comma 4⁵, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale valutazione dovrà tenere conto della natura effettiva dei compiti svolti e della loro incidenza sul controllo dell'opera oggetto di collaudo.

3

"6) Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:... d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;"

4

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate..."

5

"Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati."

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il documento ministeriale sottolinea, infine, come la *ratio* delle disposizioni in materia di incompatibilità sia quella di garantire che il collaudo venga effettuato da soggetti pienamente indipendenti, in grado di esprimere un giudizio tecnico obiettivo e scevro da condizionamenti derivanti da precedenti incarichi.

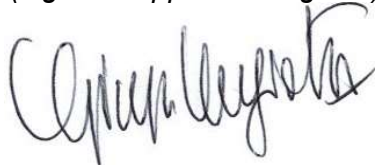
Alla luce di quanto sopra, il CNI ritiene opportuno portare all'attenzione degli Ordini territoriali il contenuto di questo parere, invitando, inoltre, a prestare particolare attenzione anche ai casi in cui l'incompatibilità non sia espressamente prevista in modo sistematico, come nel rapporto tra l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e quello di collaudatore statico, per i quali è richiesta una valutazione puntuale delle condizioni di indipendenza e terzietà del professionista.

Analoghe considerazioni possono valere, in via prudenziale, anche per altri incarichi tecnici che comportino un controllo diretto sulle opere, come ad esempio la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), nei confronti dei quali è comunque opportuno evitare sovrapposizioni con l'attività di collaudo.

Pur non avendo valore vincolante, il parere ministeriale rappresenta un importante orientamento interpretativo da parte dell'Amministrazione competente e contribuisce a chiarire l'applicazione coordinata delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e del Testo Unico sulla Sicurezza nei cantieri. La corretta individuazione delle situazioni di incompatibilità costituisce infatti una garanzia fondamentale per la trasparenza, l'imparzialità e la qualità dell'attività professionale svolta dagli ingegneri.

Confidando nella massima diffusione del contenuto della presente comunicazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- *Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3687 Data emissione: 02/10/2025 – "Incompatibilità fra collaudatore statico e CSE".*